

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI E GLI ENTI ADERENTI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Amministrazione Provinciale

tra

- ◇ La Provincia di Avellino, in persona del Presidente _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Avellino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del ___/___/_____, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione, sotto forma di schema;
- ◇ L'Ente denominato _____, in persona _____ nella qualità di _____ dell'Ente in parola, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente in _____, n. ____ - _____ (____), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ___/;

PREMESSO:

- ✓ che con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 15 del 13/3/2019, la Provincia di Avellino ha istituito la << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi della normativa vigente;
- ✓ che è volontà della Provincia di Avellino stipulare con la Prefettura U.T.G. di Avellino un protocollo di intesa disciplinante i rapporti interistituzionali al fine di rendere più penetranti le attività di prevenzione antimafia e gestione dei rischi di illegalità;
- ✓ che la Provincia di Avellino è regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC, *ai sensi dell'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*;
- ✓ che con la succitata deliberazione n° _____ è stato approvato, *tra l'altro*, lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante e gli Enti aderenti *nonché* il relativo Regolamento attuativo;
- ✓ che con deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del (*denominazione Ente aderente*) ____ ha aderito alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >>;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della

Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Avellino, di seguito, *per brevità*, denominata << SUA Provincia di Avellino >>, con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti ex D.lgs. n. 50/2016 (accordi quadro, concessioni, contratto di partenariato pubblico-privato, ecc.). La SUA Provincia di Avellino cura inoltre, per gli Enti locali richiedenti, le procedure amministrative preordinate all'affidamento di contratti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, nonché tutte le altre attività specificate nel seguito.

2. La << SUA Provincia di Avellino >> opera quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 della L. 56/2014 e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, tramite lo strumento della Convenzione disciplinata all'art. 30 del TUEL 267/2000 quale strumento legislativo di cooperazione tra Enti per la gestione associata di funzioni e servizi.

Art. 2 – Ambito di operatività

1. La << S.U.A. Provincia di Avellino >> opera come centrale unica di committenza nello svolgimento di attività di gestione delle procedure amministrative rientranti o meno nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, oltre che nelle funzioni di aggregazione della domanda di servizi e forniture degli Enti aderenti, secondo le prerogative disciplinate nel Codice. Le principali funzioni della << SUA Provincia di Avellino >> sono elencate, *in modo non esaustivo*, al successivo art. 4.
2. La << SUA Provincia di Avellino >> può svolgere le proprie attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
3. Il funzionamento della << SUA Provincia di Avellino >> è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con la medesima delibera di Consiglio Provinciale n. ___ del _____, e dalle norme non espressamente indicate che disciplinano l'aggiudicazione di contratti di contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 – Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione e recesso

1. I rapporti tra SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente Convenzione il cui schema è stato approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale n° ___ del _____.
2. L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento e successiva sottoscrizione di entrambi da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del Presidente della Provincia di Avellino.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso dalla convenzione.
4. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, *con apposito atto deliberativo*, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno trenta giorni.

Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di gare già indette. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

5. La Convenzione relativa all'istituzione della SUA prevede la possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati. Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 4 – Attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Avellino attraverso la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture comprese le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui art. 3. lett. l) e m), art. 37 e art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualsiasi altra attività che l'Ente aderente trasferisca alla SUA in applicazione della presente convenzione. Gli enti locali possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione della presente convenzione tipizzata all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
2. La SUA cura la gestione dell'affidamento di contratti pubblici e svolge, *in linea di massima*, le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) collabora nella definizione con l'ente aderente della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione di qualsiasi tipo di capitolato previsto dalla normativa vigente, effettuando anche osservazioni sui capitolati trasmessi qualora rilevi incongruenze o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento del risultato di gara;
 - d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi quali, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - e) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fornisce le necessarie professionalità per svolgere i compiti di RUP anche tramite attività di supporto;
 - f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito (sulla base degli schemi tipo forniti dall'ANAC) e tutta la modulistica correlata;
 - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in

- collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento nominato;
- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, se richiesto dall'Ente aderente, fornisce alla stessa supporto e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica;
 - i) cura la gestione dei contenziosi limitatamente alle attività svolte per conto degli Enti aderenti e ai relativi atti esecutivi;
 - j) collabora con gli Enti aderenti circa eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento per i provvedimenti di loro competenza, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) adotta, per le procedure di appalto, gli atti esecutivi consequenziali alle deliberazioni e determinazioni dell'Ente aderente;
 - m) cura, *anche di propria iniziativa*, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi della SUA della Provincia di Avellino;
 - n) trasmette all'Ente aderente le comunicazioni/informazioni antimafia sulle imprese partecipanti alle gare messe a disposizione della SUA della Provincia di Avellino dalle Prefetture -UTG competenti territorialmente;
 - o) garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto;
 - p) svolge attività di centralizzazione della committenza di cui all' art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti *ovvero* acquista forniture o servizi e aggiudica appalti e conclude accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ai propri Enti aderenti, *previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti*;
 - q) svolge attività di committenza ausiliaria agli Enti aderenti e non di cui all' art. 3, comma 1, lett. m) num. 1), 2), 3) e 4) del Codice dei Contratti *ovvero* implementa infrastrutture tecniche che consentano di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi, fornisce consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, prepara le procedure di appalto e gestisce delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata mediante la delega totale di funzioni da parte della stessa;
 - r) fornisce supporto, consulenza e può gestire qualsiasi procedura di affidamento di un contratto pubblico attivo che le venga commissionata dagli Enti aderenti e non quale, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, concessioni di valorizzazione, procedure di valorizzazione di qualsiasi natura (fitti, alienazioni ecc), aste boschive ecc ecc;
 - s) fornisce attività di consulenza e supporto sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, SIMOG, AVCPASS, BDNA, BDAP, acquistinrete, altri mercati elettronici ecce cc;
 - t) in caso di acquisto di beni o servizi, verifica l'esistenza della relativa categoria merceologica sul portale acquistinrete e svolge a richiesta dell'ente aderente il ruolo

di punto istruttore;

- u) in caso di acquisto di beni o servizi, verifica l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), *ovvero* tiene conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta *ovvero* nel caso di esistenza di convenzioni Consip, valuta l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip;
- v) gestisce il mercato elettronico di cui all' art. 17 del Regolamento attuativo della presente convenzione istituendo, *altresì*, un Albo unico dei fornitori da cui ciascun ente aderente dovrà attingere per le procedure negoziate da effettuarsi;
- w) adotta tutti gli atti di indirizzo che il Codice, i relativi regolamenti attuativi e le Linee Guida ANAC prevedono e normano.
- x) comunica, su richiesta, alla Prefettura gli elementi informativi relativi alle procedure di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, ai fini del successivo art. 7.

3. Presso la SUA, *al fine di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva*, sono, *altresì*, istituiti un "Ufficio di Progettazione", *sullo schema introdotto dalla legge di bilancio 2019 all'art. 166*, un "Ufficio Direzione contratti", *di cui all'art. 24, comma 1, del Codice*, un "Ufficio Collaudi e Verifiche" ed un "Ufficio Validazione" con una struttura stabile a supporto dei RUP, *di cui all'art. 31, comma 9, del Codice*.

L' Ente Aderente può avvalersi dei succitati uffici istituiti presso la SUA Provincia Avellino ai fini dell'espletamento delle attività tecniche di seguito specificate:

- a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, progettazioni di acquisizione di servizio o forniture, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione nonché direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
- b) verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le succitate attività possono essere rese per qualsiasi intervento previsto, tra cui anche le concessioni.

In relazione ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma, la Provincia di Avellino e l'Ente aderente disciplinano i vari aspetti di natura contrattuale in ordine alle modalità e tempistica degli adempimenti richiesti, nonché ai costi a carico dell'Ente aderente stabiliti nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento attuativo della presente convenzione. Tale disciplinare costituirà atto aggiuntivo alla presente convenzione da approvare con decreto del Presidente della Provincia di Avellino.

4. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA, in ogni caso, sono stabiliti dal singolo ente aderente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara.
5. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti *ovvero* dalla ricezione delle

integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

Art. 5 – Attività escluse

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, *salvo quanto specificato nel precedente art. 4*:
 - a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
 - b) la fase "a valle" delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

Art. 6 – Attività svolte dall'Ente aderente

1. L'Ente aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla SUA Provincia di Avellino l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. L'ente aderente trasmette, *altresì*, alla SUA e alla Prefettura, subito dopo l'adozione, e *comunque tempestivamente*, il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici e quello biennale degli acquisti di beni e servizi nonché qualsiasi atto di programmazione del proprio fabbisogno di affidamento di contratti pubblici. Esso avrà cura di indicare anche il periodo in cui necessita che ciascun affidamento *ovvero* ciascuna aggiudicazione avvenga, fermo restando che dovrà tenere conto dei tempi medi della procedura di affidamento.
2. L'Ente aderente, al fine di avviare l'affidamento di contratti pubblici, svolge, *anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento*, le seguenti attività e servizi:
 - a) nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla procedura di affidamento di cui all'art. 31, del d. lgs. n. 50/2016 *ovvero* chiede alla SUA di nominarlo secondo le modalità descritte all'art. 14 del Regolamento attuativo;
 - b) redige, valida e approva i progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto per il successivo affidamento, *conformemente a quanto richiesto dal D. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 nonché dalle norme vigenti e regolanti il settore di riferimento*, ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
 - c) nel caso di contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d. lgs. n. 50/2016, redige, valida e approva qualsiasi atto previsto dalla specifica normativa regolante il settore di affidamento ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
 - d) adotta la determina a contrarre in cui, *tra l'altro*, vengono assunti gli impegni di spesa relativi a tutti gli oneri necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o l'esecuzione dei lavori e/o concessioni (spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA ecc cc);

- e) adotta, *se del caso*, la determina di affidamento dei servizi di pubblicazione degli atti di gara e dell'esito;
- f) Individua, tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori della SUA, un numero adeguato di esperti e ne propone la nomina alla SUA;
- g) adotta la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione e, *se è del caso*, approvazione schema di contratto/convenzione/disciplinare d'incarico con cui, *tra l'altro*, liquida gli oneri resisi necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o l'esecuzione dei lavori (spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA ecc ecc);
- h) stipula il relativo contratto;
- i) adempie a tutte le attività connesse alla corretta esecuzione del contratto (nomina direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, cura i pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, nomina il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere, cura l'eventuale contenzioso insorto in fase di esecuzione ecc ecc);
- j) assolve agli obblighi di comunicazione e pubblicazione tipici dell'Ente aderente stesso;
- k) fornisce su richiesta della SUA ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto;
- l) comunica alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto e fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA, così come definiti all'art. 4.

In base alle specifiche e peculiari richieste effettuate da parte di ciascun Ente Aderente, *in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione*, le sopra richiamate attività vengono dettagliate di volta in volta d'intesa con la SUA della Provincia di Avellino a mezzo di apposito disciplinare d'incarico.

Art. 7 – Attività svolte dalla Prefettura

1. La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge e dal protocollo di legalità sugli appalti, nello spirito di realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a:
 - a. Monitorare in collaborazione con la SUA, le procedure di gara anche avvalendosi del Gruppo interforze per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata;
 - b. Formulare proposte e osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione. La Prefettura potrà chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
 - c. I dati e le informazioni possono essere utilizzati dal Prefetto ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'efficacia della disciplina di cui al presente articolo è subordinata, comunque, alla sottoscrizione del protocollo di intesa interistituzionale tra la Provincia di Avellino e l'U.T.G. di Avellino.

Art. 8 – Requisiti contrattuali generali

1. La SUA effettua le verifiche sul possesso da parte degli operatori economici, dei requisiti generali per partecipare alle gare e sottoscrivere i contratti pubblici, previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e da altre disposizioni vigenti, tramite la BDNOE di cui all'art. 81 del D.lgs. 50/2016;
2. Alla verifica sono sottoposti gli operatori economici risultati aggiudicatari o affidatari di contratti pubblici; l'esito della verifica è trasmesso all'Ente associato, unitamente ad eventuali osservazioni della SUA, per gli atti competenza.

Art. 9 – Acquisizione atti

1. Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto, sarà modificato ove in contrasto con il programma di scambio dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC.

Art. 10 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Avellino, Piazza Libertà, n. 1 - Avellino. La Provincia di Avellino mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA *nonché* tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
3. Gli Enti aderenti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, *in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti*, dalla Provincia di Avellino, indicata quale capo convenzione.
4. Il regolare svolgimento delle attività di competenza della SUA è garantito da apposito personale di cui al successivo art. 8.
5. Il regolare svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio l'utilizzo di sistemi informatici (SIMOG, AVCPass, Acquisti in rete CONSIP e MEPA, GUUE, accessi a siti istituzionali, sito istituzionale Trasparenza, ecc.), è assicurato dalla Provincia di Avellino attraverso l'assegnazione alla Stazione Unica Appaltante di idonee risorse umane con adeguata capacità all'utilizzo di sistemi informatici e dedicate alle predette attività in collaborazione con il RUP.
6. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.
7. L'organizzazione della SUA sarà suscettibile di sviluppi progressivi tesi all'efficientamento dei processi gestiti dalla stessa con particolare riferimento all'adozione di tecniche e modalità informatiche; gli eventuali sviluppi sono subordinati a studi di fattibilità che la Provincia di Avellino appronterà e porterà a conoscenza degli Enti aderenti.
8. La Provincia di Avellino si impegna a candidare, *altresi*, il progetto di Stazione Unica Appaltante negli eventuali bandi regionali, statali e comunitari per il finanziamento dei servizi associati.
9. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA, restano di proprietà piena e assoluta dalla Provincia di Avellino

la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ogni eventuale modifica ritenuta, *a suo insindacabile giudizio*, opportuna.

Art. 11 – Dotazione del personale della Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Avellino, con successivo atti di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della SUA con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della SUA, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico ed amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia.
2. La SUA garantirà l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la Provincia intende avvalersi, inoltre, di Strutture ed Organizzazioni già a regime nello specifico Settore e già operanti nello svolgimento dei Servizi e delle Funzioni disciplinate nella presente Convenzione.
Tale intendimento sarà realizzato attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione ex art. 30 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.
4. La Provincia di Avellino promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale alla stessa assegnato e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Art. 12 – Tavolo per il coordinamento e l'innovazione

1. E' istituito il Tavolo per il coordinamento e l'innovazione, composto dai legali rappresentanti degli Enti aderenti, o dai loro delegati, e dal Presidente della Provincia di Avellino che lo presiede.
2. Il Tavolo è integrato dai rispettivi Segretari comunali e/o Dirigenti/Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.
3. Il Tavolo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno ovvero su richiesta del/i legale/i rappresentante/i dell'/gli Ente/i aderente/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta del Tavolo è convocata dal Presidente della Provincia di Avellino.
4. Il tavolo esercita le seguenti funzioni:
 - propone atti di indirizzo per la gestione della SUA, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti aderenti che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - propone un piano di formazione del personale degli enti aderenti;

- verifica e vigila sull'andamento delle attività della SUA;
 - propone proposte generali di interesse della SUA.
5. In ogni caso, *annualmente*, il Presidente indice anche un'assemblea pubblica fra gli enti aderenti a cui sono invitati a partecipare oltre i legali rappresentanti degli enti aderenti anche i funzionari degli stessi che ne abbiano interesse per un'analisi ex post delle attività svolte dalla SUA Provincia di Avellino e la concertazione, *eventualmente*, di azioni propulsive e/o correttive.

Art. 13 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria *ovvero* altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'ente aderente, essendo la Provincia totalmente estranea.

Art. 14 - Rapporti e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio e la gestione delle funzioni da parte della SUA della Provincia di Avellino, sono a carico del singolo ente aderente.
2. L'ammontare delle somme da assegnare, *così come precisato all'art. 21 del Regolamento attuativo*, sarà calcolato secondo le seguenti quote:
 - a) una quota fissa su base annua, relativa alle spese strumentali di beni e servizi per la costituzione e gestione della SUA della Provincia di Avellino, in funzione del numero di abitanti di ciascun ente aderente;
 - b) una quota dell'incentivazione di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs n° 50/2016 su ciascuna procedura affidata dalla SUA in nome e per conto dell'Ente aderente;
 - c) una quota, *eventuale*, per attività di supporto ausiliario, variabile in funzione dell'importo dell'intervento e delle attività da svolgere di cui all'art. 4, comma 2, lett. **0) - r)**;
 - d) una quota, *eventuale*, per le attività di cui all'art. 4, comma 3, da concordarsi preventivamente con atto aggiuntivo.
3. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
 - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato/atto da riportarsi precisamente nella determinazione a contrarre.
4. Le somme dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoriere della Provincia di Avellino secondo le indicazioni e con le modalità fornite all'art. 21 del regolamento attuativo della presente convenzione e, comunque:
 - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), entro il 28 febbraio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), entro 30 giorni dall'adozione della determina di presa d'atto dell'aggiudicazione ovvero, *nel*

caso di attivazione delle attività aggiuntive di cui all'art. 4, comma 3, della presente Convenzione, entro 30 giorni dalla regolare esecuzione delle stesse.

5. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto della SUA.
6. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 2 e, *pertanto*, rimangono a carico dell'ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (*fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge*), le spese per le commissioni aggiudicatrici, per pareri legali, per contenziosi insorti e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.
7. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla presente Convenzione, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri:
 - a) spese per la struttura stabile della SUA: spese per il personale dedicato alla SUA, per collaborazioni, consulenze ed incentivazione del personale, spese per la Formazione *sia* del personale della SUA *che* degli Enti aderenti;
 - b) spese generali e per il funzionamento della SUA: acquisto di attrezzature, hardware e software necessari per lo svolgimento delle funzioni della SUA e l'adeguamento degli stessi ad eventuali innovazioni normative, cancelleria, arredi e quant'altro necessario per il funzionamento.
8. La SUA redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 giugno dell'anno successivo da inviare agli Enti aderenti. Eventuali spese aggiuntive e/o eventuali avanzi di gestione vengono sostenuti e/o rimessi agli Enti, in proporzione agli importi versati alla SUA da ciascun ente aderente, per finanziare opere pubbliche e/o attività socio - culturali nei territori degli enti aderenti.

Art. 15 – Controversie tra le parti

1. Le eventuali controversie che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, sono demandate in via prioritaria al Tavolo per il coordinamento e l'innovazione di cui al precedente art. 9.
2. Le parti si obbligano, *successivamente ed eventualmente*, ad esperire un tentativo di mediazione; ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente per legge.

Art. 16 – Contenzioso

1. E' di competenza dell'Ente aderente, *che se ne assume anche i relativi oneri*, la gestione di controversie/contenziosi del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, fatta salva l'attività di supporto ed assistenza della SUA nella fase istruttoria.
2. La SUA si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni collaborazione ed elemento utile all' Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente aderente si obbliga a tenere indenne la Provincia di Avellino da eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti dal

contenzioso giudiziale quali, a titolo esemplificativo, condanne alla refusione delle spese di giudizio o al risarcimento del danno.

4. Ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a contenziosi sorti per fatti o eventi, anche colposi, non imputabili alla SUA o per atti amministrativi di qualsiasi natura non adottati dalla SUA, resta a esclusivo carico dell'Ente aderente e, pertanto, la SUA ne è in ogni caso mallevata.

Art. 17 – Patto di integrità

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione della presente:
 - a) a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;
 - b) a comunicare alla Prefettura – UTG competente territorialmente, *contestualmente all'invio alla Stazione Unica Appallante*, le informazioni di cui all' art. 6, comma 1, della presente convenzione;
 - c) a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell' economia legale.

Art. 18 – Anticorruzione e Trasparenza

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPC degli Enti aderenti e della Provincia di Avellino, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti stipulanti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Avellino, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Avellino quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

Art. 20 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Per gli appalti finanziati con fondi di natura comunitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della presente convenzione, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa europea e a quanto previsto dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione. In caso di disposizioni contrastanti prevalgono le norme specifiche.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti e la SUA con l'adozione, *se e in quanto necessario*, di atti apposti da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
4. Le disposizioni della Convenzione, recanti disciplina a carattere vincolato, si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono, con carattere vincolato, sui medesimi istituti.
5. La presente convenzione, *infine*, recepirà automaticamente tutte le eventuali modifiche introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 37, comma 5, e dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 *nonché* dal provvedimento concernente le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti da parte dell'ANAC *ai sensi dell'art. 38, comma 6 del del D. Lgs. n. 50/2016*.

Art. 21 - Registrazione

La presente Convenzione fra la Provincia di Avellino e gli Enti aderenti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

1. per la Provincia di Avellino
(FIRMA DIGITALE)

per l'Ente aderente
(FIRMA DIGITALE)